

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 14 APRILE 2023)

L'anno duemilaventitrè, il giorno di venerdì quattordici del mese di aprile, alle ore 17,25, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1	GUALTIERI ROBERTO.....	<i>Sindaco</i>	8	ONORATO ALESSANDRO	<i>Assessore</i>
2	SCOZZESE SILVIA	<i>Vice Sindaco</i>	9	PATANE' EUGENIO	<i>Assessore</i>
3	ALFONSI SABRINA	<i>Assessora</i>	10	PRATELLI CLAUDIA	<i>Assessora</i>
4	CATARCI ANDREA	<i>Assessore</i>	11	SEGNALINI ORNELLA	<i>Assessora</i>
5	FUNARI BARBARA	<i>Assessora</i>	12	VELOCCIA MAURIZIO	<i>Assessore</i>
6	GOTOR MIGUEL	<i>Assessore</i>	13	ZEVI ANDREA TOBIA	<i>Assessore</i>
7	LUCARELLI MONICA	<i>Assessora</i>			

Sono presenti il Sindaco e gli Assessori Catarci, Funari, Pratelli, Veloccia e Zevi.

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Gotor e Patanè.

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Gianluca Viggiano.

(OMISSIS)

Abbandona la seduta in modalità telematica l'Assessore Gotor.

(OMISSIS)

Deliberazione n 129**Regolamento integrativo della disciplina in materia di accesso agli
impieghi presso Roma Capitale del personale dirigente e non dirigente.**

Premesso che,

Roma Capitale, in attuazione dell'art. 35 comma 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che rinvia ai Regolamenti ordinamentali delle Pubbliche Amministrazioni la disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, ha approvato:

- il Regolamento per l'accesso al profilo di Istruttore di Polizia Municipale, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 527 del 12 ottobre 2005;
- il Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente, con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 424 del 22 dicembre 2009, poi modificato con Deliberazione della Giunta Capitolina n.129 del 5 aprile 2013;
- il Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 331 del 28 settembre 2011;

per accelerare le assunzioni nella pubblica amministrazione, gravata da diffuse e rilevanti carenze organiche, nonché, allo scopo di assicurare il ricambio generazionale, la Legge n. 56 del 19 giugno 2019, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" ha previsto all'art. 3 che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, potessero procedere per il triennio 2019-2021, termine prorogato fino al 31 dicembre 2024 dal Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, all'avvio di procedure concorsuali con modalità semplificate, senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. *"in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 e all'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, nel rispetto dell'art. 4, commi 3 e 3 bis del Decreto Legge n. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125/2013, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2, , anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al Decreto del presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame (lett. b)";*

in particolare, la richiamata disciplina, a cui gli enti locali dovevano adeguare i propri ordinamenti, contemplava:

- 1) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
- 2) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla;
- 3) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime;
- 4) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
- 5) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
- 6) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;

sulla base di tali previsioni, con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 116 del 23 giugno 2020 è stato approvato il Regolamento recante la disciplina transitoria in materia di accesso agli impieghi presso Roma

Capitale, per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019, attuando i principi di semplificazione e snellimento sopra delineati;

il Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 "Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni", convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha ulteriormente integrato e modificato le disposizioni in materia di concorsi pubblici, introducendo, tra l'altro, modifiche al d.lgs. n. 165/2001;

in particolare, il richiamato decreto-legge ha modificato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introducendo:

a) l'art. 35-ter (Portale unico del reclutamento), ai sensi del quale:

- l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti (...) avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, ((n. 56, di seguito denominato)) "Portale", disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione;
- a decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale e il comma 4 dello stesso articolo estende l'utilizzo del Portale a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale;

b) l'art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale), ai sensi del quale i concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni (...) prevedono:

- l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera;
- l'utilizzo di strumenti informatici e digitali nelle prove di esame, eventualmente precedute da forme di preselezione, con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale volti all'accertamento delle conoscenze o del possesso delle competenze indicate nel bando;
- che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti a concorso;

ritenuto che

si rende opportuno recepire le sopra richiamate innovazioni normative nella vigente regolamentazione di ente in materia di accesso agli impieghi, adottando una disciplina che integri e sostituisca nelle parti incompatibili i sopra elencati Regolamenti capitolini, al fine di conseguire gli obiettivi di accelerazione delle procedure di reclutamento e il ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione, sottesi alla normativa nazionale;

ritenuto, altresì, che

in particolare, con riferimento all'accesso al profilo professionale di Istruttore di Polizia Locale, il Regolamento, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 527/2005 prevede limiti di età, elevabili in presenza di alcune condizioni riferite alla situazione individuale del candidato, nonostante nella materia siano intervenute:

- la Corte di Giustizia Europea, con sentenza c-416/13 del 13 novembre 2014, che ha ritenuto tali limiti contrari al diritto dell'Unione, in quanto realizzano manifestamente una ingiustificata disparità di trattamento direttamente basata sull'età anagrafica;
- la Corte d'Appello di Milano che, richiamando la citata pronunzia della Corte Di Giustizia Europea, nella sentenza n. 695/2019 ha giudicato "sproporzionato" il limite di età differenziato per condizione individuale, sottolineando che *"tale conclusione vale, a maggior ragione, per il doppio limite di età che, nel permettere l'assunzione dei candidati trentacinquenni solo se coniugati, con figli oppure con precedente esperienza di servizio militare volontario o di leva, prescinde del tutto dalla necessità che il neo assunto abbia una particolare condizione fisica e possa pertanto essere impiegato per un congruo numero di anni di lavoro"*;

è possibile assicurare l'operatività del Corpo di Polizia Locale accertando la condizione fisica necessaria allo svolgimento delle funzioni ordinamentali mediante lo svolgimento, nelle relative procedure concorsuali, di una prova di efficienza fisica dei candidati in luogo dei limiti di età;

Visto il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii

Visto il D. Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 n. 487 e ss.mm.ii.

Vista la Legge n. 125/2013 di conversione del decreto legge 101/2013;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 30 aprile 2022, decreto PNRR 2, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79;

Vista la Legge n. 56 del 19 giugno 2019;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222/2017 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento per l'accesso alla qualifica di Dirigente a tempo indeterminato approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 331/2011;

Visto il Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 424/2009;

Viste le modifiche al "Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente" di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 129/2013;

Visto il Regolamento per l'accesso al profilo professionale di Istruttore di Polizia Municipale (cat. C, pos. ec. C1, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 527/2005;

Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 223/2015;

Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 116/2020;

Vista la Sentenza della Corte di Giustizia Europea C-416/2013;

Vista la Sentenza della Corte di Appello di Milano n. 695/2019;

Visti i vigenti C.C.N.L. e C.C.D.I. per il personale del Comparto e Dirigenza Regioni – Funzioni Locali;

Visti i C.C.N.L. del personale del comparto Regioni-Enti Locali

Preso atto che, in data 5 aprile 2023, il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, ha espresso il parere che di seguito si riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto"

Il Direttore

F. to: A. Ottavianelli

Che, in data 5 aprile 2023, il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha attestato ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta;

Il Direttore

F. to: A. Ottavianelli

Che in data 5 aprile 2023, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: " Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto".

Il Ragioniere Generale

F. to: M. Iacobucci

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico - amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi di cui in narrativa

DELIBERA

di approvare il Regolamento integrativo della disciplina in materia di accesso agli impieghi presso Roma Capitale del personale dirigente e non dirigente di cui all'allegato A) della presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in attuazione di quanto previsto nelle disposizioni di legge e di regolamento citate in motivazione.

di dare mandato al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane affinché predisponga un Testo Unico delle disposizioni capitoline in materia di accesso agli impieghi entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione.

Allegato A)

Regolamento integrativo della disciplina in materia di accesso agli impieghi presso Roma Capitale del personale dirigente e non dirigente.

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. La presente disciplina integra e modifica le disposizioni dei regolamenti capitolini in materia di accesso agli impieghi a tempo indeterminato del personale dirigente e non dirigente di Roma Capitale, abrogando le disposizioni incompatibili.
2. Per quanto non previsto dalla regolamentazione capitolina complessiva, si applicano le norme di legge ed il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento.

Articolo 2 Modalità di accesso

1. L'accesso agli impieghi a tempo indeterminato presso Roma Capitale avviene attraverso procedure selettive con lo strumento del concorso pubblico, per titoli ed esami o per soli esami, in relazione ai profili professionali oggetto di fabbisogno.
2. L'Amministrazione, in relazione al concorso, ha facoltà di riservare una percentuale dei posti al personale dipendente di Roma Capitale, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. L'Amministrazione può procedere all'indizione di bandi unici per i profili professionali compresi all'interno di ciascuna delle Aree di classificazione introdotte con i Contratti Collettivi Nazionali del Comparto Funzioni Locali, compresa l'Area della dirigenza, diversificando all'interno di ciascun bando i requisiti generali e speciali di accesso, le materie oggetto delle prove d'esame ed ogni altra eventuale prescrizione in relazione ai singoli profili professionali a concorso. L'acquisizione delle domande di partecipazione avviene esclusivamente con modalità telematiche, a pena di esclusione dalle selezioni.
4. Il bando della procedura selettiva è pubblicato integralmente all'Albo Pretorio di Roma Capitale fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande, nonché sul sito istituzionale dell'Amministrazione capitolina e sul Portale unico del Reclutamento, di cui all'art. 35-ter del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.. L'assolvimento di tale adempimento esonera Roma Capitale dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.
5. Le procedure concorsuali si svolgono con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, mediante:
 - a) l'eventuale valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali, nei casi di concorso per titoli ed esami;

- b) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando. Il totale del punteggio per titoli non può superare un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
 - c) l'eventuale costituzione di sottocommissioni d'esame anche per le prove scritte, assegnando a ciascuna di esse un numero di candidati non inferiore a duecentocinquanta;
 - d) l'esecuzione di una prova preselettiva quando le domande di partecipazione al concorso superano di dieci volte il numero dei posti messi a concorso, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla e gestita con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati ivi compresa la predisposizione dei quesiti.
6. Le prove scritte possono avvenire in forma semplificata, anche concentrando le materie di esame previste dal bando in un'unica prova consistente in domande con risposta a scelta multipla. Per i profili tecnici può essere previsto lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime.
7. Lo svolgimento delle prove di cui ai precedenti commi e la relativa correzione possono avvenire mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici.
8. Al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego, Roma Capitale si avvale della facoltà, quando consentita dalla legge, di indire le procedure concorsuali senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 3

Commissioni Esaminatrici

1. L'Amministrazione, qualora proceda all'indizione dei bandi unici di cui al comma 3 del precedente articolo, potrà nominare una commissione esaminatrice per la prova preselettiva e, successivamente, una commissione esaminatrice per ciascuno dei profili professionali a concorso.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono nominate con determinazione dirigenziale del direttore del dipartimento competente in materia di risorse umane e sono composte da esperti nelle materie oggetto delle prove, scelti tra i dipendenti dell'Amministrazione capitolina o esterni ad essa.
3. Le commissioni esaminatrici sono composte da un presidente, scelto tra i dirigenti e gli avvocati dirigenti della pubblica amministrazione, i professori universitari, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e da due componenti esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame. Tra i membri deve essere assicurata la parità di genere, riservando un terzo dei posti di componente a persone di sesso diverso da quello degli altri, salva motivata impossibilità. Il presidente e i componenti delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ad essi non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
4. I componenti esperti di cui al precedente comma sono individuati sulla base dei seguenti criteri alternativi:

- a) posizione funzionale rivestita nell'amministrazione pubblica o nell'ente privato di appartenenza, che deve essere almeno pari a quella del posto messo a concorso;
- b) rilevante professionalità ed esperienza acquisita nelle materie su cui vertono le prove d'esame.

5. E' possibile procedere alla nomina di sottocommissioni, alle quali non può essere assegnato un numero di candidati da esaminare inferiore a duecentocinquanta. Le sottocommissioni sono composte da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e da un segretario aggiunto. In ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. I componenti delle sottocommissioni sono individuati con le medesime modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

6. Per l'espletamento delle prove orali le commissioni e le sottocommissioni, nella composizione sopra stabilita, possono essere integrate da esperti per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Nelle fasi in cui è disposta l'integrazione, gli esperti entrano a far parte della commissione a tutti gli effetti come componenti.

7. Il direttore del dipartimento di cui al comma 2 individua nel provvedimento di nomina della commissione il segretario, scegliendolo tra i dipendenti dell'Amministrazione ascritti all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione nelle procedure selettive relative al profilo dirigenziale ed all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, mentre, per le procedure selettive inerenti le altre Aree di classificazione del personale, le funzioni di segretario della commissione possono essere svolte anche da un dipendente ascritto all'Area degli istruttori.

8. Ferme restando le altre cause di inconfiribilità o incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, è causa di esclusione dalla nomina a presidente o componente di commissione esaminatrice.

9. Per tutte le operazioni di concorso e per le decisioni assunte, la commissione esaminatrice redige un processo verbale per ogni singola seduta, siglato in ogni facciata e sottoscritto in calce da tutti i commissari, dal segretario e dagli eventuali componenti aggiunti.

Articolo 4

Preselezione

1. Il bando di concorso prevede l'espletamento di una prova preselettiva quando le domande di partecipazione superano di dieci volte il numero dei posti a concorso. Quando l'Amministrazione procede all'indizione di bandi unici aventi ad oggetto contemporaneamente più profili professionali della medesima Area di classificazione (istruttori, funzionari ed elevata qualificazione, profili dirigenziali), la prova preselettiva è unica per tutti candidati che partecipano al concorso.

2. La preselezione si svolge mediante la somministrazione di quesiti con risposta a scelta multipla. E' facoltà dell'Amministrazione pubblicare un archivio dei quesiti di preselezione almeno 15 giorni prima rispetto all'inizio dello svolgimento della prova preselettiva.

3. I bandi di concorso prevedono l'ammissione alle prove selettive dei primi candidati risultati idonei alla preselezione, in ordine decrescente di punteggio conseguito, in misura non inferiore a cinque volte i posti messi a concorso nei profili dirigenziali e non inferiore a sei volte i posti messi a concorso nei profili afferenti all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, all'Area degli istruttori ed all'Area degli operatori esperti. Il numero dei candidati effettivamente ammessi alle prove selettive potrà essere superiore alla misura prevista dal bando in presenza di *ex aequo* all'ultimo posto utile in ordine di merito.
4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio della graduatoria finale.

Articolo 5

Prove d'esame

1. Il bando di concorso, nell'ambito della prova scritta, determina per ciascun profilo professionale le materie d'esame, la tipologia di prova ed il tempo a disposizione per completarla.
2. Roma Capitale per l'espletamento delle prove preselettive e delle prove scritte si avvale dell'ausilio di sistemi informatici e telematici, anche forniti da enti o istituti specializzati pubblici e privati. Agli stessi enti può essere affidata la predisposizione dei quesiti, nonché l'eventuale correzione delle medesime prove con l'ausilio di sistemi informatici e telematici.
3. Nei concorsi relativi al personale non dirigente, per le due Aree "**degli istruttori**" e "**dei funzionari e dell'elevata qualificazione**", il bando di concorso può prevedere un'unica prova scritta diretta ad accertare il possesso delle specifiche competenze proprie del profilo professionale oggetto di selezione, in relazione alle materie previste dal bando stesso, che consiste alternativamente:
 - a) nella somministrazione di domande con risposta a scelta multipla;
 - b) nella redazione di un elaborato a carattere pratico applicativo;
 - c) nella somministrazione di domande con risposta a scelta multipla, con relativo commento esplicativo.
4. Le prove scritte relative all'accesso al profilo professionale di **funzionario avvocato** possono essere accorpate con le modalità di cui al precedente punto 3). Nell'ambito della medesima prova è, comunque, richiesta la redazione di un atto giudiziario e/o parere legale su una o più delle materie indicate dal bando.
5. I bandi di concorso disciplinano le modalità di espletamento della prova orale che consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie previste dal bando. Nell'ambito della prova orale si procede, altresì, all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse, secondo la vigente normativa, nonché, delle capacità attitudinali e comportamentali e, per i profili afferenti all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, delle capacità organizzative.

Articolo 6

Accesso al profilo professionale di Istruttore Polizia Locale

1. L'accesso al profilo professionale di istruttore polizia locale di Roma Capitale (Area degli istruttori) richiede il superamento di una prova di efficienza fisica diretta a valutare le capacità e le qualità fisiche degli aspiranti in rapporto alle mansioni proprie del profilo da ricoprire. Non opera più, pertanto, il limite dei 36 anni di età previsto dalla disciplina previgente.
2. Il bando di concorso determina le modalità di svolgimento della prova di efficienza fisica, da espletarsi comunque prima della prova orale. Il mancato superamento comporta la non ammissione alle prove successive della procedura selettiva.
3. Ogni candidato, il giorno della prova di efficienza fisica e prima del suo espletamento, deve inderogabilmente esibire alla commissione un certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata esibizione nel termine sopra indicato comporta l'esclusione dalla selezione.
4. L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica finalizzata ad accertare l'idoneità alle mansioni del profilo da ricoprire i candidati risultati vincitori del concorso, prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Articolo 7

Accesso alla Dirigenza

1. L'accesso al profilo professionale di dirigente a tempo indeterminato richiede il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - a) Diploma di Laurea conseguito con il vecchio Ordinamento;
 - b) Laurea Specialistica (LS) – DM 509/99 o Laurea Magistrale (LM) – DM 270/2004.
2. Il bando di concorso, in relazione al profilo dirigenziale da ricoprire, specifica la tipologia del Diploma di Laurea conseguito con il vecchio Ordinamento, ovvero, la classe o le classi della Laurea Specialistica (LS) e della Laurea Magistrale (LM), necessari per l'accesso.
3. Il bando può prevedere ulteriori requisiti di accesso complementari, in quanto funzionali al reperimento di risorse idonee allo svolgimento di funzioni dirigenziali e connessi alla peculiarità delle diverse posizioni professionali messe a concorso (quali, in via esemplificativa, abilitazioni professionali, iscrizioni ad albi professionali, esperienza maturata in ambiti lavorativi o professionali).
4. Sono ammessi alle selezioni per l'accesso al profilo dirigenziale, purché in possesso del titolo di studio di cui al comma 1, esclusivamente:
 - a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del

diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali (Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione o equivalenti) per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.

- b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali.
- c) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea.
- d) i cittadini italiani, muniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

5. L'Amministrazione provvede alla nomina delle commissioni esaminatrici con determinazione dirigenziale del direttore del dipartimento competente in materia di risorse umane, con le modalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

6. Per tutte le operazioni di concorso e per le decisioni assunte, la commissione esaminatrice redige un processo verbale per ogni singola seduta, siglato in ogni facciata e sottoscritto in calce da tutti i commissari, dal segretario e dagli eventuali componenti aggiunti. Non è prevista la pubblicazione dei verbali sul sito internet di Roma Capitale.

7. Il bando di concorso può prevedere che le due prove scritte di cui alla vigente regolamentazione siano accorpate in un'unica prova scritta, che si compone di due elementi:

- a) somministrazione di domande con risposta a scelta multipla, dirette ad accertare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di selezione in relazione alle materie previste dal bando stesso, nonché le specifiche capacità organizzative e competenze attitudinali;
- b) redazione di un elaborato, a carattere pratico applicativo, connesso all'analisi di una situazione problematica, allo scopo di individuare e mettere in atto la soluzione migliore (*problem solving*).

Articolo 8

Modalità semplificate di comunicazione ai candidati

1. L'Amministrazione si avvale di modalità semplificate di comunicazione ai candidati. A tal proposito i bandi di concorso prevedono che le informazioni di carattere generale relative alle procedure concorsuali siano pubblicate sul sito istituzionale www.comune.roma.it, con invito a consultare il sito istituzionale dell'Amministrazione per tutta la durata del procedimento.

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Per le ulteriori informazioni e notifiche i bandi di concorso prevedono modalità semplificate di comunicazione ai candidati attraverso posta elettronica certificata, email e pubblicazioni sul sito istituzionale.

Articolo 9

Norme Finali

1. Le norme della presente disciplina prevalgono sui previgenti regolamenti capitolini in materia di accesso agli impieghi. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con i contenuti del presente regolamento.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suesesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
R. Gualtieri – C. Pratelli

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. Viggiano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 20 aprile 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 4 maggio 2023.

Lì, 19 aprile 2023

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: L. Massimiani